



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Nicola Garrone
Liceo Artistico | Istituto Professionale

ESAME DI STATO 2021-22

LE PRINCIPALI NOVITÀ

O. M. del 14/03/2022 n. 65

Principali riferimenti normativi

- Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinario avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»
- Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 «Introduzione dell'insegnamento scolastico di Educazione civica» e delle successive linee guida con Decreto del 22 giugno 2020 n. 92
- DPR 22 luglio 2009 n. 122 «... norme per la valutazione ...»
- Il DPR del 29 ottobre 2012 n. 263 «...Centri di Istruzione Per gli Adulti»
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 « ...Curriculum dello studente»

Art. 3 - Ammissione dei candidati interni

DEROGHE

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».

SI PRESCINDE

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c)

In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato»** le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica».

Art. 3 - Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista**, e sono quindi richiesti ai sensi della lett. d), comma 2, art. 13 D.Lgs. N. 62/2017:

- **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina**
- **voto di comportamento non inferiore a sei decimi**
- possibilità di **ammettere con provvedimento motivato** nel caso di una insufficienza **in una sola disciplina**

Ammissione dei candidati interni. Riflessione

In generale il Consiglio di classe è chiamato a riflettere con attenzione sulle proprie prassi valutative.

La norma non può, infatti, risolvere tutte le situazioni specifiche maturate nel corso degli ultimi anni, connotati dalla DDI.

Il Consiglio di classe è chiamato a motivare l'eventuale ammissione di studenti che presentano un' insufficienza.

La motivazione è contenuta nel **Verbale di scrutinio**.

Candidati esterni

I candidati esterni prendono parte alla sessione d'esame previo superamento dell'esame preliminare IN PRESENZA, che si svolgerà di norma nel mese di maggio.

Anche per questi candidati si prescinde dai «requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO).

Candidati esterni

Sostengono la stessa prova d'esame dei candidati interni.

L'attività di PCTO potrebbe essere sostituita dalla narrazione della propria esperienza professionale in modo da fornire tutti gli elementi utili alla commissione per una valutazione del colloquio.

Sia l'esame preliminare sia l'Esame di Stato prevedono l'insegnamento di Educazione civica.

Art. 8 – effettuazione prova fuori dalla sede e del colloquio in videoconferenza

L'effettuazione della prova fuori sede è prevista solo per candidati degenti in luoghi di cura o detenuti autorizzati dai Dirigenti USR.

I candidati che non possano lasciare il proprio domicilio (malattia o gravi impedimenti documentati) per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alla sessione suppletiva.

I candidati che non possano lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento del colloquio orale (malattia o gravi impedimenti documentati) effettuano il colloquio a distanza.

L'istanza documentata va inviata alla Commissione d'esame.

Art. 10 - Documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova, nonché ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame.

Il documento del consiglio di classe è **immediatamente pubblicato all'albo online dell'istituzione scolastica**.

Questo significa che **il documento deve essere pronto per la pubblicazione il 15 maggio** e pertanto la compilazione delle singole parti, compresi i contenuti trattati e gli allegati relativi agli studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali, deve essere approntata e consegnata al coordinatore prima della riunione del consiglio di classe che serve solo per la sua approvazione.

Art. 10 - Documento del Consiglio di classe

Il documento contiene, inoltre:

- i risultati di apprendimento relativi all' Educazione civica facendovi confluire i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione
- le modalità di realizzazione del CLIL (ove attivato).

Il documento è pubblicato sul sito per cui si raccomanda la massima attenzione nella sua stesura da parte di tutti i membri del C.d.C.

Art. 10 - Documento del Consiglio di classe

Per motivazioni ormai chiarite e confermate dalla giurisprudenza, la pubblicazione del documento del consiglio di classe riguarda esclusivamente il documento propriamente detto e non gli allegati che si riferiscono a situazioni personali dei candidati.

Deve essere inoltre omesso all'interno del documento, sempre per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, qualsiasi riferimento relativo ai singoli studenti, ad iniziare dai loro nomi. Diversamente dai nominativi dei docenti che possono essere inseriti, ad esempio per dimostrare il livello di continuità didattica della classe nel corso degli anni o addirittura nell'ambito dello stesso anno scolastico.

Art. 11 - Credito scolastico

Utilizzando le schede predisposte dall'Istituto per il calcolo del credito, i coordinatori delle classi quinte calcolano il credito in quarantesimi e poi lo convertono in cinquantesimi utilizzando la tabella 1 contenuta nell'Allegato C dell'Ordinanza.

Allegato A art. 15 del [d.lgs. 62/2017](#)

Media dei voti	Fasce di credito ANNO III	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Tabella 1

conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in 40esimi	Punteggio in 50esimi
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

Art. 15 e 16 - Riunione plenaria e preliminare

Attività delle Commissioni

Le attività previste sono in larga parte quelle ordinarie, riferite sia ai candidati interni che agli esterni.

Relativamente all'eventuale attribuzione di punteggio integrativo (bonus) la commissione definisce i criteri di attribuzione dei 5 punti per i candidati che abbiano conseguito «*un **credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato nella **prova di esame pari almeno a quaranta punti*****».

Art. 15 e 16 - Riunione plenaria e preliminare

Attività delle Commissioni

Il presidente, durante la riunione plenaria, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio **non può essere superiore a cinque per giornata**, salvo motivate esigenze organizzative.

Il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Art. 15 e 16 - Riunione plenaria e preliminare

Attività delle Commissioni

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
- b) le modalità di conduzione del colloquio
- c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo
- d) i criteri per l'attribuzione della lode

Inizio sessione d'esame

La riunione plenaria ha luogo il giorno **20 giugno 2022** alle ore **8.30**.

Le prove d'esame sono le seguenti:

LICEO ARTISTICO

TIPOLOGIA PROVA	DATA	DURATA	PUNTI
Prima prova scritta di lingua italiana	22 giugno 2022	6 ore	15
Seconda prova scritta di discipline grafiche/discipline progettuali design	23-24-25 giugno 2022	3 giornate da 6 ore	10
Colloquio	definisce commissione	Dipende dal numero degli studenti per classe	25

Inizio sessione d'esame

La riunione plenaria ha luogo il giorno **20 giugno 2022** alle ore **8.30**.

Le prove d'esame sono le seguenti:

ISTITUTO PROFESSIONALE

TIPOLOGIA PROVA	DATA	DURATA	PUNTI
Prima prova scritta di lingua italiana	22 giugno 2022	6 ore	15
Seconda prova scritta delle discipline di indirizzo	23 giugno 2022	6 ore	10
Colloquio	definisce commissione	dipende dal numero degli studenti per classe	25

Art. 19 - Prima prova scritta

Redazione di un elaborato afferente diverse tipologie.

Le tracce sono elaborate nel rispetto dei quadri di riferimento del D.M. 21/11/2019 n. 1095.

Art. 20 - Seconda prova scritta

Se nell'istituto è presente **un'unica classe dell'indirizzo** (Liceo, Istituto Professionale Servizi Commerciali) la singola sottocommissione elabora **le tre proposte di tracce** entro il 22 giugno sulla base di quanto indicato nel documento del Consiglio di classe e la proposta avanzata dal docente della disciplina oggetto della prova.

Nel caso di più classi di indirizzo (Istituto professionale - indirizzi Grafica e Socio-sanitario) i docenti titolari della disciplina (Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari – Igiene e cultura medico-sanitaria) elaborano collegialmente, entro il 22 giugno 2022, tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti del Consiglio di classe di tutte le classi coinvolte nella seconda prova, tra le quali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta nelle classi coinvolte.

Nei percorsi di istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico e verifica le competenze professionali del candidato.

Art. 22 - Colloquio

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP).

Nello svolgimento del colloquio la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Lo staff della presidenza organizzerà un breve seminario rivolto agli studenti sulle modalità di compilazione del Curriculum dello studente.

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è predisposto e assegnato dalla commissione.

I materiali sono predisposti e assegnati ai candidati all'inizio di ogni giornata di colloquio.

Art. 22 - Colloquio

Il colloquio coinvolge le diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.

Il colloquio accerta:

- Il percorso di studi (a partire dal materiale predisposto)
- Le esperienze svolte nell'ambito del PCTO mediante relazione o lavoro multimediale
- Le competenze di Educazione civica.

Art. 22 – Colloquio

Percorsi di secondo livello dell'Istruzione per adulti

Nei **percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti**, per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio **valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale**, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, **in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI.**

Il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, **in ragione del PEI**, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Prove equipollenti

Finalità

Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

Le prove equipollenti sono una modalità di verifica-valutazione che accompagnano la realizzazione del PEI lungo tutto il percorso scolastico e non possono rappresentare una modalità episodica dell'Esame di Stato.

Tipologie di prove equipollenti	Descrizione delle prove equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
<p>Prove tradotte in linguaggio Braille o trasmesse in formato audio e /o test</p>	<p>I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.</p> <p>Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.</p>	<p>La prova ministeriale tradotta in Braille deve essere richiesta al Ministero</p>

Tipologie di prove equipollenti	Descrizione delle prove equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
<p>Prove svolte con mezzi diversi</p>	<p>Le prove sono trasmesse dal Ministero e sono svolte dagli studenti con mezzi diversi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - computer con sintesi vocale - lettura ad alta voce dell'insegnante di sostegno - dettatura a voce alta dello studente al docente di sostegno che scrive per suo conto - strumenti braille per la scrittura (che possono risultare rumorosi). <p>Se lo svolgimento della prova necessita di una postazione fuori dall'aula rispetto a quella in cui lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione predispone la vigilanza necessaria</p>	<p>L'adozione di mezzi diversi deve essere abitualmente in uso nel corso della normale attività scolastica</p>

Tipologie di prove equipollenti	Descrizione delle prove equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
Prove svolte con modalità diverse	Le prove sono inviate dal Ministero e la Commissione d'Esame le "traduce" in domande aperte e/o chiuse.	È bene evitare di: <ul style="list-style-type: none">- proporre una prova parziale rispetto a quella ministeriale- fare attendere lo studente mentre i compagni iniziano a lavorare

Tipologie di prove equipollenti	Descrizione delle prove equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
<p>Prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero</p>	<p>Le prove sono predisposte dalla Commissione d’esame su indicazione del CdC (Relazione di presentazione all’esame - Prove Simulate e PEI). I contenuti sono diversi rispetto alle prove Ministeriali ma devono accertare che il livello di preparazione sia conforme agli standard formativi del corso di studi scelto o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti.</p>	<p>È opportuno che questa prova vada preparata, dopo aver letto la relazione di presentazione all’esame, con l’ausilio del docente di sostegno, in qualità di personale esperto. Le prove devono essere conformi a quanto svolto durante l’anno e riportato nei documenti presentati alla Commissione d’esame riguardo a contenuti, modalità, assistenza e tempi.</p> <p>Considerato il lungo tempo necessario alla predisposizione di alcune prove, si pensi alla prova scritta di italiano, il CdC può proporre alla Commissione d’esame di esaminare due o più esempi di prove preparate dal CdC ed esemplificative del percorso scolastico svolto.</p>

Tipologie di prove equipollenti	Descrizione delle prove equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
Colloquio	<p>Il colloquio si può realizzare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prove scritte - test - uso di strumenti o tecnologia - operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore (docente di sostegno). 	<p>Il colloquio deve essere conforme a quanto svolto durante l'anno e riportato nei documenti presentati alla Commissione d'esame.</p>

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte che non può comportare un maggior numero di giorni rispetto a quelli stabiliti nel calendario.

Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione del colloquio.

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

Agli studenti con disabilità per i quali:

- è stata predisposta una prova d'esame non equipollente (prova differenziata)
- che non partecipano agli Esami (in presenza di rinuncia scritta da parte della famiglia che viene verbalizzata nel corso del Consiglio di classe per l'approvazione del Documento del 15 di Maggio)
- che non sostengono una o più prove

è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del D.lgs 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Art. 24 - Esame dei candidati con disabilità

Agli studenti con disabilità che non partecipano agli Esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del D.lgs 62/2017.

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e altri BES

La sottocommissione, sulla base del PDP, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

Gli studenti con DSA possono utilizzare:

- gli strumenti compensativi previsti nel PDP
- tempi più lunghi
- dispositivi elencati tra gli strumenti compensativi

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi.

Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione del colloquio.

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e altri BES

Per gli studenti con BES il Consiglio di classe trasmette alla sottocommissione il PDP.

Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno.

Sessione suppletiva e straordinaria

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave e documentato motivo anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le stesse nella sessione suppletiva.

PROVA	DATA
Prima prova scritta di lingua italiana	6 luglio 2022
Seconda prova scritta delle discipline di indirizzo	7 luglio 2022

Sessione suppletiva e straordinaria

I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Sessione suppletiva e straordinaria

In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente.

Il ministero, sulla base dei dati forniti dagli USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione della sessione straordinaria.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE